

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 maggio 2004

Recepimento della rettifica della direttiva 2002/80/CE e della direttiva 2003/76/CE della Commissione dell'11 agosto 2003, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 217 del 15 settembre 2004)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente, ora con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e con il Ministro della sanità, ora con il Ministro della salute, in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che interessino la protezione dell'ambiente ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, di attuazione della direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che modifica da ultimo la direttiva 70/156/CEE; Visto il decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 16 aprile 1975, di recepimento della direttiva 70/220/CEE



concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2003, di recepimento della direttiva 2002/80/CE che modifica da ultimo la direttiva 70/220/CEE;

Vista la rettifica della direttiva 2002/80/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 199 del 7 agosto 2003; Vista la direttiva 2003/76/CE della Commissione dell'11 agosto 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 206 del 15 agosto 2003, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

ADOTTA

il seguente decreto:

Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo

Art. 1.

1. L'allegato I al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 maggio 2003, e' modificato come segue:

a) nell'allegato I, punto 7.1.1.1., il testo dell'ultimo trattino «cilindrata del motore piu' potente della famiglia meno il 30%» e' sostituito dal testo «cilindrata del motore piu' alta della famiglia meno il 30%».

Art. 2.

1. Gli allegati XI e XIII al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 maggio 2003, sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto che fa parte integrante dello stesso.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2004

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti LUNARDI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio MATTEOLI

Il Ministro della salute SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2004

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 29

ALLEGATO

Gli allegati XI e XIII al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 maggio 2003, sono modificati come segue:

A) L'allegato XI e' modificato come segue:

1) Il punto 3.3.3.4. e' sostituito dal seguente:



«3.3.3.4. se attivi sul combustibile prescelto, altri sistemi o componenti del sistema di controllo delle emissioni o sistemi o componenti del gruppo propulsore che interessano le emissioni, collegati a un computer che, se guasto, può causare emissioni di scarico superiori ai limiti di cui al punto 3.3.2;».

2) Il punto 4.5.2. è sostituito dal seguente:

«4.5.2. In deroga alle prescrizioni del punto 6.6 dell'appendice 1 del presente allegato, e qualora il fabbricante ne faccia richiesta, l'autorità di omologazione accetta le anomalie seguenti come conformi alle prescrizioni del presente allegato ai fini della valutazione e della trasmissione dei segnali diagnostici:

- trasmissione dei segnali diagnostici per il carburante utilizzato con un unico indirizzo di partenza;
- valutazione di una serie di segnali diagnostici per entrambi i tipi di carburante (corrispondente alla valutazione dei veicoli a gas monocarburante e indipendentemente dal carburante utilizzato);
- selezione di una serie di segnali diagnostici (associati a uno dei due tipi di carburante) mediante la posizione dell'interruttore del carburante;
- valutazione e trasmissione di una serie di segnali diagnostici per entrambi i combustibili nel computer d'alimentazione indipendentemente dal combustibile in uso. Il computer del sistema di erogazione del gas valuterà e trasmetterà i segnali diagnostici riferiti al sistema di combustibile gassoso e memorizzerà i dati storici pertinenti alla disponibilità di combustibile.

A richiesta del costruttore l'autorità competente per l'omologazione può autorizzare altre opzioni.».

3) Nell'appendice 1 il punto 6.6 è sostituito dal seguente:

«6.6. Requisiti specifici per quanto riguarda la trasmissione di segnali diagnostici da veicoli bicarburante a gas.

6.6.1. Per i veicoli bicarburante a gas in cui i segnali specifici dei diversi sistemi di alimentazione sono memorizzati nello stesso computer i segnali diagnostici per il funzionamento a benzina e per il funzionamento a gas sono valutati e trasmessi indipendentemente gli uni dagli altri.

6.6.2. Per i veicoli bicarburante a gas in cui i segnali specifici dei diversi sistemi di alimentazione sono memorizzati in computer diversi i segnali diagnostici per il funzionamento a benzina e per il funzionamento a gas sono valutati e trasmessi dal computer specifico del combustibile.

6.6.3. Su impulso di uno strumento di diagnosi i segnali diagnostici per il veicolo funzionante a benzina sono trasmessi con un indirizzo di partenza e i segnali diagnostici per il veicolo funzionante a gas sono trasmessi con un altro indirizzo di partenza. L'uso degli indirizzi di partenza è descritto nella norma ISO DIS 15031-5 «Veicoli stradali - Comunicazione tra il veicolo e

l'apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle emissioni -
Parte 5: Servizi di diagnosi relativi alle emissioni», datata 1° novembre
2001.».

B) Nell'allegato XIII e' aggiunto il seguente punto 4.4:

«4.4. Quando chi richiede l'omologazione e' in grado di dimostrare all'autorita' od al servizio tecnico competenti per l'omologazione che il convertitore catalitico di ricambio e' di un tipo che figura nel punto 1.10 dell'appendice 1 dell'allegato X della presente direttiva, non occorre verificare l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 6 ai fini del rilascio del certificato di omologazione.».